

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Iniziativa popolare federale «Città-collina Sonnenberg»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Città-collina Sonnenberg», presentata il 29 marzo 1989; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹⁾ sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Città-collina Sonnenberg», presentata il 29 marzo 1989, soddisfa formalmente alle esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque altera il risultato della raccolta delle firme è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza semplice di seguenti promotori:
 1. Franz Weber, chemin Dubochet 16, 1815 Clarens
 2. Judith Weber, chemin Dubochet 16, 1815 Clarens
 3. Anton Flachsmann, Seestrasse 27 b, 8700 Küsnacht
 4. Maurice Ballmer, 1261 Le Vaud
 5. Jakob Schären, Latten, 3700 Spiez
 6. Erika Reust, Bachmattstrasse 23, 8048 Zürich
 7. Beat Reust, Bachmattstrasse 23, 8048 Zürich.
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Città-collina Sonnenberg» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

¹⁾ RS 161.1

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa, presidente: Franz Weber, chemin Dubochet 16, 1815 Clarens, e pubblicata nel Foglio federale del 18 aprile 1989.

4 aprile 1989

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Buser

Iniziativa popolare federale
«Città-collina Sonnenberg»

L'iniziativa popolare in forma di proposta generale ha il tenore seguente:

Per poter contrastare efficacemente la crescita aberrante delle città e dei villaggi svizzeri nonché la suburbanizzazione e l'impoverimento dei paesaggi svizzeri con caseggiati senza carattere e divoratori di terreni, Consiglio federale e Parlamento creano i presupposti per la costruzione di agglomerati a collina, ricchi di fantasia e risparmianti terreno.

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- Monteforno SA, 6743 Bodio
torneria cilindri, muratori a caldo
20 u
24 luglio 1989 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)

- Monteforno SA, 6743 Bodio
diverse parti d'azienda
fino a 330 u
24 luglio 1989 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)
- Argor-Heraeus SA, 6830 Chiasso
affinazione oro
fino a 11 u
1^o gennaio 1989 al 4 gennaio 1992 (rinnovamento)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 61 29 45/28 58).

18 aprile 1989

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

Decisioni dell'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie

- Comune di Braggio GR, rete stradale agricola Braggio,
3a tappa,
progetto N. 1702-3
- Comune di Bidogno TI, stalla comunitaria Gromo,
progetto N. 3284

Vie di ricorso

In virtù dell'articolo 68 dell'ordinanza sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo al Dipartimento federale dell'economia pubblica entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso, se del caso, dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Colui, il quale ha diritto di ricorrere, è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo preavviso telefonico (tel. 031 61 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto, presso l'Ufficio federale delle bonifiche fondiarie, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

18 aprile 1989

Ufficio federale delle
bonifiche fondiarie

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.04.1989
Date	
Data	
Seite	1122-1127
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 973

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.